

Codice A1817A

D.D. 11 luglio 2016, n. 1723

D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 e ss.mm.ii. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Bannio Anzino (VB) per la realizzazione di lavori di utilizzazione forestale in Comune di Bannio Anzino loc. Pianezzo-Ielbi.

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. del 06.07.2015 n. 4/R, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

VISTA l'istanza numero 31239/2016, prot. n° 26418/A1817A del 15/06/2016 a firma di Pierfranco Bonfadini, Sindaco del Comune di Bannio Anzino (VB), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Locatelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara e VCO al numero 40, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento, ricadente su terreni di proprietà del Comune di Bannio Anzino per una superficie complessiva di ha 30,6, consiste in un taglio di utilizzazione di un'Abetina Oligotrofica (AB30B) variante con Picea, e di una Faggeta oligotrofica (FA60A) variante con Abete Bianco;

CONSIDERATO che l'intervento è suddiviso in due lotti di superficie pari a 8,16 ha. il I lotto e 22,44 ha. il II lotto che verranno realizzati nell'arco di 5 anni;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 08/07/2016 dalla funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.sa Destefanis Marilena;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il richiedente, Comune di Bannio Anzino (VB) Via Roma, 17 – 28871 Bannio Anzino (VB) rappresentato dal Sindaco Pierfranco Bonfadini, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n.31239/2016, prot. n° 26418/A1817A ricevuta il 15/06/2016 e nel progetto ed integrazioni allegati.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Su entrambi i lotti ci si dovrà attenere a quanto previsto dall'art.21 comma 1 del Regolamento Forestale; in entrambi i lotti la percentuale di ripresa non dovrà in ogni caso superare il 40% della provvigione, comprendendo nel calcolo della massa da asportare anche gli esemplari che saranno abbattuti per realizzare le linee di esbosco con gru a cavo, le piazzole per l'installazione dei macchinari e per lo scarico del materiale;
- prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati i dati dell'operatore che eseguirà l'intervento secondo quanto previsto dall'allegato G del Regolamento Forestale vigente; poiché l'intervento è su terreni di proprietà comunale la ditta dovrà essere iscritta all'albo delle imprese forestali (art. 3 comma 2 lettera b Regolamento "disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" D.P.G.R. 20 febbraio 2010 n. 2/R e succ. modifiche);
- **almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori del II lotto** dovrà essere inviato allo scrivente settore il piedilista di martellata comprensivo degli esemplari da abbattere per realizzare le linee di esbosco con gru a cavo e delle piazzole di servizio; nella porzione di bosco individuata dalla prova relascopica n. 17, data la provvigione stimata di 83,7 mc/ha, non dovrà essere effettuato nessun prelievo;
- nel II lotto le piante della classe diametrica dal 20 alla 25 compresa dovranno riportare oltre al bollo di vernice rossa anche il segno di martellata al piede;
- dovranno essere eseguite tutte le operazioni previste a conclusione degli interventi selvicolturali come indicato nell'art.34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) e le piazzole e le aree di deposito temporaneo del legname a fine lavori dovranno essere oggetto di ripristino (art. 48 comma 2 lettera c).);
- entro 60 giorni dal termine dei lavori **di utilizzazione di ciascun lotto** dovrà essere inviata al Settore Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale;
- In allegato alla dichiarazione di regolare esecuzione del I lotto dovranno essere presentati i piedilista delle piante martellate per la realizzazione delle vie di esbosco e piazzole di servizio e di quelle escluse dal taglio per compensare il volume degli esemplari aggiunti;
- gli interventi dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni progettuali e le integrazioni inviate fatto salvo quanto sopra prescritto.

Si precisa inoltre che:

- in base all'art. 6 comma 5 del Regolamento Forestale vigente, data la programmazione pluriennale degli interventi, la durata della presente autorizzazione è di 5 anni;
- spetteranno alla ditta aggiudicataria del lotto boschivo l'organizzazione del cantiere e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza in applicazione al D.lgs. 81/08 e ss.mm.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole